

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4993 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 21/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20113-2017 proposto da:

A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO,9, presso lo studio dell'avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI, 4, presso lo studio dell'avvocato LETIZIA ESPOSITO, che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAFFAELE GARBO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 73/2017 del TRIBUNALE di TIVOLI, del 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, A.C. Soluzioni s.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tivoli, resa pubblica in data 17 gennaio 2017, che ne dichiarava inammissibile l'appello interposto nei confronti di Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e di Raffaele Garbo avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Tivoli con la quale era stata accolta l'eccezione di incompetenza *ratione loci* sollevata da Unipolsai;

che il Tribunale adito riteneva che la notifica dell'atto d'appello, in data 17 marzo 2014, presso la cancelleria del giudice adito in primo grado, sia per quanto riguarda il convenuto costituito (Raffaele Garbo), sia con riferimento al convenuto rimasto contumace (Unipolsai Assicurazioni), doveva ritenersi inesistente, e non affetta da nullità, in quanto, avendo i convenuti indicato in primo grado l'indirizzo di p.e.c. dei rispettivi difensori, soltanto presso tali indirizzi andava effettuata la notificazione del gravame;

che resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato Raffaele Garbo;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;




Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che, con unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 156, comma 3, 157, 160 e 291 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente escluso la validità della notificazione dell'atto d'appello nel domicilio *ex lege* presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si era svolto il giudizio di primo grado, avendo la UnipolSai indicato l'indirizzo p.e.c. del proprio difensore solo ai fini delle comunicazioni di cancelleria; in ogni caso, la notificazione dell'appello non avrebbe dovuto essere dichiarata inesistente, bensì affetta da nullità, che era stata sanata nei confronti dell'appellato Garbo costituitosi in giudizio, imponendosi, dunque, la rinnovazione della notificazione stessa per integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia di assicurazione;

che il motivo è manifestamente fondato solo per quanto di ragione;

che il Tribunale – sull'esplicitato presupposto della indicazione, da parte di entrambi i convenuti in primo grado, dell'indirizzo p.e.c. dei rispettivi difensori – ha fatto corretta applicazione del principio (enunciato nel regime processuale antecedente a quello di cui all'art. 16-*sexies* del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, inapplicabile *ratione temporis* alla presente controversia per essere la notificazione dell'atto di appello avvenuta in precedenza) da Cass., SU, n. 10143/2012, secondo il quale: “l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio



ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”;

che il Tribunale ha, però, errato a ritenere inesistente la notificazione dell'atto di appello, essendo quest'ultima configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale



notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità (cfr. Cass., S.U., n. 14916/2016, Cass. n. 21865/2016, Cass. n. 30139/2017);

che, dunque, la notificazione anzidetta è da ritenersi sanata per il Garbo dalla sua costituzione in giudizio, mentre dovrà essere rinnovata nei confronti della UnipolSai, contumace in appello, da reputarsi litisconsorte a mente del principio, enunciato da Cass. n. 22278/2009, per cui “qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell’art. 1259 cod. civ., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore, i detti diritti, convenendo in giudizio anziché - come pure gli è consentito - rispettivamente, soltanto il debitore ceduto, il promittente, il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l’attore ha esteso la lite, anche solo in forma di *denuntiatio*, ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all’art. 102 cod. proc. civ., al fine di rendergli opponibile l’accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall’attore, si connota, quale che sia stato l’esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all’art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che ad esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso”;

che il ricorso va, dunque, accolto nei termini anzidetti e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Tivoli, quale giudice di appello, perché, in applicazione dei principi innanzi enunciati, provveda alla rinnovazione della notificazione del gravame nei confronti della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3

